



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Musumeci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2019 promossa

DA

[REDACTED], rapp. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO LA CAVA;

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia, AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e dif., ex art. 417 bis c.p.c., dal dott. FAILLA VITO;

Resistenti

e nei confronti di

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO partecipanti alla procedura di mobilità relativa all'A.S. 2019/2020;

Litisconsorti necessari contumaci

AVENTE AD OGGETTO: procedura di mobilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 05/08/2019, [REDACTED] chiedeva di: "1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2018/2019 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti

Per quanto sopra motivato, deve, dunque, riconoscersi il diritto della docente alla fruizione del beneficio in questione, con conseguente condanna dell'Amministrazione a riesaminare la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente per l'a.s. 2019/2020 e ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex art. 33 l. 104/1992, nell'ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi indicate in domanda, ove – all'epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili.

Il ricorso va quindi accolto nei termini spiegati.

Le oscillazioni giurisprudenziali ed il recente arresto del giudice di legittimità di senso opposto a quello espresso nel presente provvedimento giustificano la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED]; disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa;

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del Contratto collettivo nazionale integrativo del 06.03.2019 del comparto scuola, nella parte in cui nega il diritto di precedenza ex artt. 33, co. 5, l. 104/1992, 601 d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola), nelle operazioni di mobilità interprovinciale, al docente figlio referente unico di disabile grave, ex art. 3, co. 3, l. 104/1992;

dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione della predetta precedenza, con conseguente condanna dell'Amministrazione al riesame della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2019/2020;

condanna l'Amministrazione ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex artt. 33 l. 104/1992, 601 T.U. scuola, nell'ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi scolastiche indicate in domanda, ove – all'epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili;

compensa le spese processuali.

Così deciso in Catania, 10.02.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Caterina Musumeci